

Padova, 31 marzo 2022

Circolare n° 05/2022

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: “Decreto Ucraina”, “Decreto Riaperture” e altre novità.

Gentili Clienti, riepiloghiamo di seguito in ordine di importanza le principali novità in materia di lavoro introdotte dal “Decreto Ucraina” (D.L. n. 21/2022), dal “Decreto Riaperture” (D.L. n. 24/2022) e dalla **nota INL n. 573** del 28/03/2022.

BUONI CARBURANTE DA 200 EURO

Le aziende private possono erogare ai propri dipendenti **buoni carburante fino a euro 200,00 per lavoratore nell’anno 2022**. La norma dispone che tali buoni non siano soggetti a tassazione né a contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 51 c. 3 del TUIR. Inoltre, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento stabilisce che tale “bonus” di 200 euro è aggiuntivo rispetto alla soglia di non imponibilità di 258,23 euro prevista generalmente per i fringe benefits (beni ceduti e/o servizi prestati al dipendente), arrivando potenzialmente a un totale massimo di 458,63 euro per l’anno 2022.

L’azienda non ha alcun obbligo in merito e, da una prima interpretazione della norma, si intende che l’erogazione potrà essere effettuata anche ad personam.

PROROGA SMART WORKING SEMPLIFICATO

Fino al 30 giugno 2022 le aziende potranno utilizzare il c.d. “Smart Working semplificato”, ovvero non sarà necessario stipulare un accordo scritto tra azienda e dipendente come previsto dalla L. n. 81/2017 ma basterà una comunicazione massiva da effettuare al Ministero del Lavoro come durante il periodo pandemico.

GREEN PASS BASE PER ACCEDERE AL LUOGO DI LAVORO

I lavoratori del settore privato di ogni età (compresi i lavoratori over 50 soggetti ad obbligo vaccinale) dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022 potranno accedere ai luoghi di lavoro previo possesso ed esibizione del **Green Pass base** (ottenibile anche con il tampone).

Conseguenze per il mancato possesso del green pass

Viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine entro il quale è ammesso considerare **assenti ingiustificati** i lavoratori che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Durante il periodo di assenza ingiustificata, tali lavoratori non subiscono conseguenze disciplinari e mantengono il **diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**.

COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Come comunicato con precedenti informative di Studio, dal 28 marzo 2022 è possibile effettuare la comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali dal nuovo applicativo presente telematico. Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo PEC. **A**

decorrere dal 1° maggio 2022 l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e **non saranno ritenute valide, e pertanto sanzionabili, le comunicazioni effettuate a mezzo PEC** direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Di seguito riportiamo il link al sito del Ministero del Lavoro

<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA

CIGO – Cassa Integrazione Ordinaria

Per fronteggiare nel 2022 situazioni di particolare difficoltà economica, i **datori di lavoro** rientranti nel campo di applicazione della CIGO che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per **esaurimento dei limiti di durata** possono ricorrere a ulteriori trattamenti di CIGO **in deroga** alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva per un **massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022**.

FIS Settore Turistico

Per fronteggiare nel 2022 situazioni di particolare difficoltà economica, i **datori di lavoro del settore turistico che occupano fino a 15 dipendenti** rientranti nel campo di applicazione del che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per **esaurimento dei limiti di durata** possono ricorrere a ulteriori trattamenti di FIS **in deroga** alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva per un **massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022**.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo

Cordiali Saluti
I Professionisti dello Studio Bertagnin